

SETTORE C - ROTTURA LASTRE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 50

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:

- per cause accidentali;
- in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
- in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
- in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate a primo rischio assoluto.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai Settori A - INCENDIO e/o B FURTO, se prestate, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta da dette garanzie.

Relativamente alle garanzie del presente settore vale la seguente pattuizione speciale: **Rinuncia alla rivalsa** (art. 65)

ART. 51

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- c. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

Sono inoltre esclusi i danni:

- e. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
- f. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;

- g. causati da vizio di costruzione o da difetto di fabbricazione;
- h. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - ROTTURA LASTRE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino